

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2078/93 DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 1993**

che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso (ferrocromo a basso tenore di carbonio) originario del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 797/93 della Commissione (2) ha istituito un dazio antidumping provvisorio di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso (ferrocromo a basso tenore di carbonio) originario del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha comunicato, agli esportatori notoriamente interessati, l'intento di proporre una proroga del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno mosso obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La vigenza del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso (ferrocromo a basso tenore di carbonio) originario del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina istituito con il regolamento (CEE) n. 797/93 è prorogata per un periodo di due mesi. L'applicazione del dazio cessa qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88, prima della scadenza di detto periodo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 80 del 2. 4. 1993, pag. 8.